



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 3 del 9 febbraio 2021

concernente

“Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza”

RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA

Art. 1

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessun impatto sotto il profilo procedurale. Viene recepita la definizione di violenza contro le donne presente nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77

Art. 2

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 2010

Impatto finanziario

La norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale.

Impatto organizzativo-procedurale

Nessun impatto sotto il profilo procedurale.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale n. 6 del 2010

Impatto finanziario

La norma prevede la concessione di un assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza. L'impatto finanziario è stato ipotizzato avendo a riferimento il numero medio di soggetti aventi diritto all'assegno (n.52) per un importo stimato a soggetto pari ad euro 400 mensile. Si è ipotizzato inoltre che il primo anno di applicazione, stante la necessità di adottare apposita delibera dei criteri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'impatto finanziario decorra da metà anno circa. Viene stimata pertanto una maggiore spesa di euro 150.000 per l'anno 2021 e di euro 250.000 per gli anni 2022 e 2023.

Si provvede a sostenere la spesa integrando lo stanziamento della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti), riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

Impatto organizzativo-procedurale

Sotto il profilo organizzativo le strutture competenti in materia di contrasto alla violenza di genere e di assistenza e sostegno economico dovranno definire la disciplina per l'erogazione dell'Assegno di autodeterminazione. La struttura competente in materia di assistenza e sostegno economico gestirà la pratica per l'erogazione dell'assegno. Detta attività viene assorbita nella capacità operativa già presente negli uffici e non richiede ulteriore personale.